

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 1 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

## SOMMARIO

<b>1 Introduzione</b>	<b>5</b>
1.1 Generalità	5
1.2 Presentazione dell'Ente	5
1.3 Scopo e Campo di Applicazione	6
1.4 Struttura del Modello	7
1.5 Approvazione del Modello e suo ambito di validità	8
1.6 Modifiche ed integrazioni del modello	9
1.7 Applicazione del modello	9
1.8 Accesso alla documentazione	9
1.9 Obblighi di conoscenza del modello	9
1.10 Formazione del personale	10
1.11 Glossario	10
<b>2 Parte Generale</b>	<b>14</b>
2.1 I processi aziendali	14
2.2 Risk Management	14
2.2.1 Stima dei fattori determinanti il rischio	16
2.2.1.1 Punteggio Entità del danno (impatto dell'evento)	16
2.2.1.2 Punteggio probabilità di accadimento dell'evento	16
2.2.2 Ponderazione dei Rischi	16
2.2.2.1 Livello di importanza del rischio	16
2.2.2.2 Il concetto di rischio accettabile.	17
2.2.2.3 Indice di rilevabilità (IR) del pericolo.	17
2.3 Organismo di Vigilanza	19
2.3.1 Organismo di Vigilanza e flussi informativi	19
2.3.2 Compiti dell'OdV	20
2.3.3 Flussi informativi verso la direzione	20
2.4 Sistema Disciplinare	20
2.4.1 Obiettivi del Sistema Disciplinare	20
2.4.2 Criteri di commisurazione delle sanzioni	21
2.4.3 Misure nei confronti del personale dipendente e personale medico	22
2.4.4 Misure applicabili nei confronti di collaboratori esterni, outsource e partners	23
2.5 Procedimento per accertamento delle sanzioni	24
2.6 Pubblicazione e diffusione	24

<b>Causale modifica:</b> Prima emissione		
Verificato da OdV.	Approvato da Direzione	

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 2 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

<b>2.7 Procedure generali di prevenzione</b>	<b>24</b>
2.7.1 Il Codice Etico	24
2.7.2 Sistema di Whistleblowing	25
2.7.2.1 Obbligo e canale di comunicazione	25
2.7.2.2 Trattamento delle segnalazioni	26
<b>3 Parti Speciali</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Sezione A - Rischi Tipici</b>	<b>28</b>
3.1.1 (i) Reati di indebita percezione e truffa	28
3.1.1.1 Le singole fattispecie	28
3.1.1.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001	29
3.1.2 (ii) Delitti informatici	30
3.1.2.1 Le singole fattispecie	30
3.1.2.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24-bis D.lgs. 231/2001	33
3.1.3 (iii) Reati di concussione e corruzione	34
3.1.3.1 Le singole fattispecie	34
3.1.3.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/2001	37
3.1.4 (iv) Delitti di criminalità organizzata	39
3.1.4.1 Le singole fattispecie	39
3.1.4.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24-ter D.lgs. 231/2001	41
3.1.5 (v) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	43
3.1.5.1 Le singole fattispecie	43
3.1.5.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quater D.lgs. 231/2001	43
3.1.6 (vi) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita	44
3.1.6.1 Le singole fattispecie	44
3.1.6.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies D.lgs. 231/2001	45
3.1.7 (vii) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	46
3.1.7.1 Le singole fattispecie	46
3.1.7.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 decies del D.lgs.231/2001	46
3.1.8 (i) Reati tributari	46
3.1.8.1 Le singole fattispecie	47
3.1.8.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies	48
<b>3.2 Sezione B - Rischi Comuni</b>	<b>51</b>
3.2.1 (vii) i Reati societari	51
3.2.1.1 Le singole fattispecie	51
3.2.1.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-ter D.lgs. 231/2001	56
3.2.2 (viii) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	58
3.2.2.1 Le singole fattispecie	58
3.2.2.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001	59
3.2.3 (ix) Reati di xenofobia e razzismo	60
3.2.3.1 Le singole fattispecie	60

**Causale modifica:**  
Prima emissione

Verificato da OdV.	Approvato da Direzione
--------------------	------------------------



	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 3 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

3.2.3.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001	60
3.2.4	(ix) Reati in materia di moneta, di valori di bollo e carte di pubblico credito	60
3.2.4.1	Le singole fattispecie	61
3.2.4.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25bis D.lgs. 231/2001	63
3.2.5	(x) reati in materia di sicurezza sul lavoro	64
3.2.5.1	Le singole fattispecie	64
3.2.5.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001	64
<b>3.3</b>	<b>Sezione C - Rischi Atipici</b>	<b>66</b>
3.3.1	(xi) abusi di mercato	66
3.3.1.1	Le singole fattispecie	66
3.3.1.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/2001	67
3.3.2	(xi) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	67
3.3.2.1	Le singole fattispecie	67
3.3.2.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/2001	68
3.3.3	(xii) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	69
3.3.3.1	Le singole fattispecie	69
3.3.3.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quater del D.lgs. 231/2001	70
3.3.4	(xiii) Delitti contro le persone	71
3.3.4.1	Le singole fattispecie	71
3.3.4.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001	73
3.3.5	(xiv) Reati in materia di delitti contro l'industria e il commercio	75
3.3.5.1	Le singole fattispecie	75
3.3.5.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-bis1 del D.lgs. 231/2001	76
3.3.6	(xv) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	77
3.3.6.1	Le singole fattispecie	77
3.3.6.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies 1 D.lgs. 231/2001	78
3.3.7	(xvi) Violazione del diritto d'autore	79
3.3.7.1	Le singole fattispecie	79
3.3.7.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-novies D.lgs. 231/2001	83
3.3.8	(xvii) Reati ambientali	84
3.3.8.1	Le singole fattispecie	84
3.3.8.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies D.lgs. 231/2001	92
3.3.9	(xviii) Delitti in materia di contrabbando	94
3.3.9.1	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001	97
3.3.10	il patrimonio culturale	98
3.3.10.1	Le singole fattispecie	98
3.3.10.2	Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septiedecies D.lgs. 231/2001	100
3.3.11	Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	100
3.3.11.1	Le singole fattispecie	100

**Causale modifica:**  
Prima emissione

Verificato da OdV.



Approvato da Direzione

*[Handwritten signature]*

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 4 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

3.3.11.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-duodevices D.lgs.231/2001	101
3.3.12 (viii) Delitti tentati	101
<b>4 Allegati</b>	<b>101</b>
<b>Allegato A - Codice Etico</b>	<b>101</b>
<b>Allegato B - Matrice dei rischi</b>	<b>101</b>
<b>Allegato C - Regolamento dell'OdV</b>	<b>101</b>
<b>Allegato D - Modulistica del Modello Organizzativo</b>	<b>101</b>
<b>Allegato E - Flussi informativi a OdV</b>	<b>101</b>
<b>Allegato F – Rappresentazione dei processi di “Governance” ed operativi aziendali</b>	<b>102</b>

**Causale modifica:**  
Prima emissione

Verificato da OdV.

*Mons. Leo Peter*

Approvato da Direzione



	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 5 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 Generalità

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231, concernente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29 settembre 2000 n. 300”, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Con tale ampliamento di responsabilità il legislatore ha voluto coinvolgere nelle sanzioni di alcuni illeciti penali, gli interessi economici dei soci ed il patrimonio degli enti giacché, fino all’entrata in vigore della legge, quest’ultimi non subivano conseguenze quando dipendenti e/o amministratori commettevano reati anche a vantaggio della società stessa, essendo valido solo il principio della responsabilità personale di colui che commetteva il reato.

A compensazione di quanto sopra, con l’articolo 6, il decreto legislativo 231/01 (nel seguito indicato solo con i termini decreto 231) prevede la possibilità di esonerare da responsabilità l’ente, qualora esso dimostri nell’ambito di un procedimento penale, conseguente ad uno dei reati elencati nel decreto citato di aver adottato ed efficacemente messo in atto un modello organizzativo di gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati nella legge. Il decreto 231 prevede inoltre che nell’ambito del sistema di gestione sia istituito un organismo di controllo a cui sia stato assegnato il compito di vigilare sulla efficacia del Modello Organizzativo (M.O.) adottato.

Pur non essendo obbligatoria l’adozione del modello organizzativo, l’ente che lo implementa potrà beneficiare dell’esimente e tutelare maggiormente i soci, i dipendenti ed in generale tutti coloro che sono interessati alle attività dell’ente stesso.

Sulla base di questo presupposto, la Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale “Teresa Bacq” (nel seguito l’”Ente” o “Centro Dialisi”) è stato definito questo modello organizzativo, che è stato strutturato in funzione delle caratteristiche dell’Ente (struttura organizzativa, ambiti di operatività, ecc.), ma anche tenendo conto di:

- a) Delle Linee Guida di Confindustria e di A.I.O.P1;
- b) Delle politiche ed indirizzi della direzione dell’Ente.

### 1.2 Presentazione dell’Ente

La Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale “Teresa Bacq”, intende tenere vivo l’ardore missionario della Fondatrice, secondo il proprio carisma, aperto alle necessità delle chiese particolari, dedicandosi alle opere di carità e misericordia, cercando di essere presenza dell’Amore Misericordioso dovunque ci sia una lacrima da tergere, un conforto da dare, una mente da illuminare, una liberazione da operare nella linea di Gesù Salvatore. Il carisma della

<sup>1</sup> Associazione Italiana Ospedalità Privata

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 6 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

nostra famiglia religiosa ha come fondamento la carità redentrice di Cristo nel dono dell'Amore Misericordioso. Intendiamo vivere nella Chiesa l'ideale espresso dalle parole di Gesù: <<Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici>>.

Il Centro Dialisi si propone come obiettivo l'eccellenza nella cura e trattamento dei pazienti attraverso l'utilizzo delle più recenti tecniche e tecnologie mediche e con il supporto di personale sanitario altamente specializzato.

Il Centro Dialisi "Teresa Bacq" svolge attività di cura delle patologie renali mediante trattamenti sostitutivi extra corporei della insufficienza renale cronici e acuti. Accreditato per 10 posti letto di cui un posto per HbsAg+.

### **1.3 Scopo e Campo di Applicazione**

Il Modello Organizzativo trova applicazione alle attività/prestazioni eseguite dalla Centro Dialisi, appartenente alla "Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signora della Mercede". Per tale motivo, essendo l'organizzazione appartenente ad una Congregazione religiosa alcuni reati, tipici delle società di persone o società di capitali, trovano applicazione in forma limitata o, addirittura, non trovano applicazione.

Questo documento è stato redatto per descrivere il modello organizzativo messo in atto per il controllo e la prevenzione dei reati previsti nel decreto 231 e dalle successive modificazioni, e per fare in modo che le regole adottate dal Centro Dialisi si coordinino con la disciplina della Legge, allo scopo di giungere alla completa integrazione delle norme di condotta, dei principi, delle procedure e di tutti i processi gestionali e di controllo già esistenti, per mettere in pratica le prescrizioni del decreto 231 e per raggiungere le finalità proprie della norma.

Il Modello è stato concepito per:

- Permettere un completo e costante monitoraggio sulle cosiddette "attività a rischio", in modo da consentire la prevenzione e/o contrasto tempestivo di qualsiasi tentativo di commissione di reati;
- Informare tutti coloro che operano nell'Ente, degli obblighi che essi devono rispettare per assicurare il rispetto della legalità in tutte le attività che rientrano nelle cosiddette "aree di rischio";
- Rendere tutti gli operatori consapevoli delle sanzioni (disciplinari, amministrative e penali) che potenzialmente potrebbero derivare, nei loro confronti e a carico del Centro Dialisi, a seguito della mancata osservazione degli obblighi imposti dal modello;
- Assicurare che l'attività dell'Ente si attenga sempre al più scrupoloso rispetto della legge e dei principi fondamentali dell'etica d'impresa.
- Integrarsi con il sistema di gestione in essere;
- Permettere anche successivamente, l'integrazione con altri sistemi di gestione per un miglior controllo delle operatività.

Nel rispetto di quanto detto la documentazione costituente il modello dovrà essere la base per valutare la conformità ai requisiti del decreto 231.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 7 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

Le regole definite nel modello si applicano a tutti i collaboratori del Centro Dialisi che a qualsiasi titolo, partecipano o gestiscono i processi, le attività di riferimento e/o le informazioni correlate.

Il modello si applica anche nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con il Centro Dialisi ed interagiscono nei relativi processi ovvero clienti, fornitori e terze parti in genere (è escluso il pubblico utente). Quanto specificato è in relazione al fatto che per il decreto 231, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione apicale (ovvero persone che esercitano, in pratica la gestione e il controllo dell'ente stesso);
- da soggetti sottoposti all'altrui direzione (ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale).

#### **1.4 Struttura del Modello**

Il modello organizzativo oltre ad essere costituito da questa introduzione finalizzata a delineare i contorni del sistema di gestione, sulla base del Modello "suggerito" dalle linee guida di Confindustria e di A.I.O.P., si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale" predisposta per le diverse tipologie di reato considerate fonte di possibile rischio. In particolare:

- La Parte generale definisce i principi, le logiche e gli elementi costitutivi del modello con particolare riferimento al "risk management", all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare ovvero alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.
- Una parte Speciale, composta dalle seguenti tre sezioni:
  - A. La "Sezione A", che specifica, nella maggioranza dei casi, i rischi correlati con quelle attività che vengono svolte in relazione con la Pubblica Amministrazione, ovvero i rischi di reato che nella linea guida A.I.O.P. sono classificati come "Rischi peculiari" (ma che noi da qui in avanti chiameremo "Rischi Tipici"), e che possono essere realizzati nei confronti della P.A.; inoltre nella stessa sezione sono riportati i reati relativi ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita, reati tributari e pratiche di mutilazione di organi genitali femminili.
  - B. La "Sezione B", che è riferita principalmente alle attività in materia societaria, ovvero alla prevenzione di quei reati che nella linea guida A.I.O.P. sono classificati come "Rischi Comuni". In questa categoria sono inclusi i reati societari di cui all'art. 25 ter del decreto 231, i reati in materia di moneta, di valori di bollo e carte di pubblico credito di cui all'art. 25 bis, i reati in materia di sicurezza sul lavoro, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati societari e razzismo e xenofobia.
  - C. La "Sezione C", infine è riferita alle rimanenti aree di rischio ovvero a quei reati che nella linea guida A.I.O.P. sono classificati come "Rischi Atipici" ovvero: "associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico", che include "attentato per finalità terroristiche o di eversione", "sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione", Delitti contro le persone, in cui sono inclusi "riduzione in schiavitù", "prostituzione minorile", "pornografia minorile", "detenzione di materiale pornografico", "iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile", "tratta e commercio di schiavi", "alienazione e acquisto di schiavi", reati in materia di Delitti contro

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 8 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

l'industria e il commercio, violazione del diritto d'autore, i cosiddetti reati ambientali e i rischi dei cosiddetti reati di "Abusi di mercato", i reati ambientali, frode in competizione sportive, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, delitti in materia di contrabbando, delitti contro il patrimonio culturale e delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

- Il M.O. si completa con la sezione "Allegati". In questa parte si comprendono:
  - (i) Il Codice Etico,
  - (ii) la matrice dei rischi,
  - (iii) il regolamento dell'OdV,
  - (iv) La modulistica del M.O.,
  - (v) il flusso informativo per OdV.
  - (vi) Le responsabilità collegate con i requisiti del M.O
  - (vii) La rappresentazione grafica dei processi di "governance" ed operativi aziendali

Si devono infine considerare parte del modello organizzativo 231 i seguenti ulteriori strumenti:

- tutta quella serie di documenti che fa riferimento ai processi e alle attività specifiche del Centro Dialisi e che costituisce il sistema documentale di riferimento anche per l'autorizzazione istituzionale;
- La Struttura Organizzativa, ovverosia l'organigramma dell'Ente comunicato e diffuso internamente ed esternamente, da cui individuare i livelli gerarchici e/o funzionali ed i diretti responsabili;
- Deleghe e Procure, poste in essere per permettere una operatività più efficiente dotando i responsabili di riferimento dei necessari poteri per lo svolgimento delle attività loro assegnate;
- Disposizioni Operative (Ordini di servizio) emesse dalla Direzione Generale in forma scritta e datata, per la regolamentazione di determinate operazioni, attività e/o processi aziendali, contenenti le disposizioni rivolte ai diversi responsabili/funzioni;
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione;

## 1.5 Approvazione del Modello e suo ambito di validità

Il Modello Organizzativo è recepito ed approvato dal Vertice Aziendale, a seguito della verifica di conformità ai requisiti del decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza. Ne viene data evidenza attraverso la firma sulla pagina di guardia di ogni documento che lo compone. Eventuali documenti appartenenti ad altri sistemi di gestione (es. Sistema di Gestione per la Qualità, Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro, ecc...), ed a cui questo modello organizzativo fa riferimento, mantengono le modalità proprie di adozione ed approvazione e si considerano parte integrante di questo modello sulla base della sola indicazione e riferimento di applicabilità nel modello organizzativo 231.

L'adozione del Modello è comunicata dal Vertice Aziendale a tutto il personale in forza al Centro Dialisi al momento dell'adozione stessa, attraverso la consegna del M.O., comprensivo del Codice Etico (C.E.).

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
Pagina 9 di 102		

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

## 1.6 **Modifiche ed integrazioni del modello**

Ogni aggiunta, integrazione o modifica a questo modello organizzativo che si renderà evidente e/o necessaria sulla base delle evoluzioni del contesto in cui opera l'Ente o del quadro normativo saranno approvate dalla direzione e potranno essere avviate e gestite sia con le modalità previste dalla eventuale procedura del sistema di gestione per la qualità per la gestione delle azioni correttive e preventive sia con modalità diverse previste di volta in volta.

## 1.7 **Applicazione del modello**

È responsabilità di ognuno l'applicazione nel proprio ambito operativo del modello organizzativo. In particolare, nei casi in cui il modello fa un riferimento generico ad amministratori, dirigenti, preposti o dipendenti si intende che gli obblighi siano riferiti ad amministratori, dirigenti, preposti o dipendenti che di volta in volta si trovano ad agire concretamente nella specifica area di rischio.

## 1.8 **Accesso alla documentazione**

Colui che risulta ricoprire, in un determinato momento, il ruolo di responsabile di una specifica area di rischio descritta in questo modello organizzativo ha l'obbligo di conservare tutte le informazioni relative alle attività dell'area di rischio pertinente e quando previsto o richiesto deve metterle a disposizione dell'organismo di vigilanza. La trasmissione potrà avvenire sia su supporto cartaceo o in via informatica.

## 1.9 **Obblighi di conoscenza del modello**

Devono conoscere il presente modello organizzativo:

- (a) gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti subordinati o collaboratori;
- (b) coloro che, comunque legati al Centro Dialisi da un rapporto contrattuale, agiscono in nome e per conto dell'Ente, ovvero nell'interesse dello stesso (come minimo mediante la presa visione del Codice Etico).

A tal fine, quando formalmente adottato, il modello verrà diffuso secondo le modalità previste per la distribuzione controllata dei documenti, ovvero tutti i destinatari di copia del M.O. e dei suoi componenti danno conferma dell'avvenuta ricezione e dichiarano espressamente di impegnarsi al rispetto dei principi ivi contenuti.

Nei casi in cui uno dei documenti componenti il modello fosse modificato a seguito della evoluzione della legislazione o delle aree di rischio, colui che ha operato la modifica dovrà prevedere le modalità di diffusione del documento modificato al personale o a coloro che collaborano organicamente con l'ente; in mancanza di tali previsioni si eseguirà la diffusione secondo le modalità previste per la distribuzione controllata dei documenti.

Ogni responsabile deve richiedere ad ogni nuovo assunto e/o collaboratore di prendere visione del modello organizzativo e deve richiedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto di assunzione e/o collaborazione, la formale evidenza della presa visione del modello. Anche i consulenti ed i partner, i fornitori, i clienti e i collaboratori a vario titolo, devono essere informati del contenuto del M.O. e

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 10 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme ai requisiti posti dal decreto 231, attraverso la consegna di una copia del Codice Etico (sono esclusi da tale obbligo gli utenti pubblici). In tale occasione, le figure indicate dovranno esprimere l'impegno al rispetto dei principi, delle regole e procedure del M.O., nello svolgimento dei propri compiti in relazione ai processi sensibili ed ogni altra attività da realizzarsi a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

I contratti stipulati e/o rinnovati dopo l'adozione del presente Modello dovranno prevedere clausole che impongono ai soggetti suddetti il rispetto del Modello stesso e che stabiliscono condizioni risolutive e di risarcimento dei danni in caso di violazione da parte di fornitori e collaboratori a vario titolo.

Periodicamente viene inviato all'OdV un rapporto in cui è indicata l'avvenuta acquisizione degli impegni e della diffusione del M.O. e C.E.

L'Ente non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intende impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel M.O. (per il M.O. limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

## **1.10 Formazione del personale**

L'Ente sente l'obbligo di assicurare la pubblicizzazione del modello organizzativo con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dei propri dipendenti, sulle regole di condotta in esso contenute.

A tale scopo saranno periodicamente pianificate attività formative finalizzate a diffondere e ad approfondire sia la conoscenza del Decreto 231 che delle regole previste nel presente modello organizzativo.

Con la pianificazione della formazione si dovrà assicurare, come minimo un costante aggiornamento sui seguenti argomenti:

- Generalità e contenuti del Decreto 231;
- Processi operativi ed "aree di rischio";
- Elementi costitutivi dei reati applicabili secondo le valutazioni eseguite nel Modello adottato;
- Con i "Responsabili delle aree di rischio", si dovrà inoltre prevedere una specifica attività di condivisione/addestramento sulle modalità di archiviazione e conservazione delle registrazioni, oltre che in materia di comunicazione e gestione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

La pianificazione dovrebbe comprendere l'organizzazione di almeno un corso di formazione all'anno.

Dovranno essere raccolte evidenze in merito alla pianificazione della formazione, la registrazione della sua effettuazione e la valutazione sull'efficacia.

## **1.11 Glossario**

### **Ente**

Il termine ente è talvolta sinonimo di persona giuridica oppure con significato più ampio indica un'organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico. L'organizzazione di persone e beni è il cosiddetto elemento materiale della persona giuridica, necessario ma non sufficiente per la sua esistenza dovendo anche sussistere il cosiddetto elemento formale, ossia il riconoscimento.

### **Esimente**

In diritto penale si definisce esimente o causa di giustificazione una determinata

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 11 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

situazione in presenza della quale un fatto corrispondente alla fattispecie astratta di reato, perde il carattere di antigiuridicità, in virtù di una norma giuridica, desunta dall'ordinamento, che lo impone o lo consente. Il fatto commesso in una di queste condizioni previste in modo tassativo, non è reato ed il soggetto che lo ha commesso non è punibile.

<b>Incaricato di Pubblico Servizio</b>	"Sono incaricati di Pubblico Servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale" (art. 358 c.p.). Per incaricato di Pubblico Servizio si intende un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o a un ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e d'altra parte non svolge funzioni meramente materiali (come ad esempio gli esattori Enel, letturisti contatori gas e acqua, postini, ecc.).
<b>Persona Giuridica</b>	Complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto. Le persone giuridiche si distinguono in pubbliche o private a seconda del tipo di interessi che perseguono: esempi di persone giuridiche pubbliche sono lo Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici, Ordini professionali. Esempi di persone giuridiche private sono: SpA, Srl, associazioni riconosciute, fondazioni.
<b>Pubblico ufficiale</b>	"Sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi" (art. 357 c.p.). La qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico ovvero lo rappresentano all'esterno, a soggetti che sono muniti di poteri autoritativi o di poteri di certificazione (come forze di polizia, medico ospedaliero, insegnante, notaio, esattore di aziende municipalizzate).
<b>Società di capitali</b>	Sono tali in quanto l'elemento del capitale ha prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale è rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria. Caratteristica principale delle società di capitali sono personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Tipi di società di capitali sono la Società per azioni (SpA), la Società a responsabilità limitata (Srl), le Società in accomandita per azioni (SapA).
<b>Società di persone</b>	Sono tali perché prevale l'elemento soggettivo rappresentato dai soci, rispetto al capitale. Le società di persone non acquistano mai la personalità giuridica, cosa

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 12 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

che avviene invece per le società di capitali, ma è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello del socio. Tipi di società di persone sono la Società semplice (Ss), la Società in nome collettivo (Snc), la Società in accomandita semplice (Sas).

<b>Audit</b>	Processo sistematico, indipendente e documentato, finalizzato a ottenere evidenza dell'audit e a valutarla obiettivamente, per determinare la misura in cui i criteri dell'audit sono stati soddisfatti. Scopo dell'audit è quello di raccogliere e mettere a disposizione le informazioni necessarie all'organizzazione per operare in accordo con i requisiti della norma di riferimento e per migliorare con continuità.
<b>Organismo Vigilanza (OdV)</b>	<b>di</b> Soggetto – monocratico o collettivo – che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello – incluso l'aggiornamento – e dispone di poteri di iniziativa e controllo.
<b>Organizzazione</b>	Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità e interrelazioni.
<b>Processo</b>	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.
<b>Risk Assessment</b>	Valutazione dei rischi in termini di probabilità e impatto: la loro combinazione produce una stima del rischio.
<b>Verifica</b>	Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di requisiti specificati.
<b>Modello Organizzazione Controllo</b>	<b>di</b> Complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e relativi compiti e responsabilità. Essi sono funzionali all'implementazione e alla diligente gestione di un Sistema di Controllo e Monitoraggio delle attività sensibili. Il Modello di Organizzazione e Controllo ha il fine di prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01. <b>e</b>
<b>Reato doloso</b>	Un reato si considera doloso quando è compiuto con consapevolezza e volontà. Il dolo è uno degli elementi essenziali per qualificare ciascun reato ed è considerato elemento soggettivo in quanto riguarda uno stato psicologico.
<b>Reato colposo</b>	Un reato si considera colposo quando manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle leggi. Il Codice Penale (art. 42), prevede infatti che nessuno possa essere punito per un'azione od omissione prevista come reato, se non commessa con coscienza e volontà, fatte salve le ipotesi tassativamente previste di reati colposi (art. 43).
<b>Responsabilità</b>	Dal punto di vista giuridico consiste negli obblighi od obbligazioni connessi al compimento di determinati atti da parte dei singoli cittadini, degli enti e della Pubblica Amministrazione. La responsabilità può suddividersi in: civile, penale,

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		Pagina 13 di 102

amministrativa. Gli enti in quanto tali sono responsabili sia civilmente che amministrativamente, mentre non potevano essere responsabili penalmente, sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01.

**Contratto collettivo**

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL –, è il contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro – o un singolo datore – predeterminano di comune accordo la disciplina dei rapporti individuali di lavoro – parte normativa – e alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci – parte obbligatoria. La contrattazione si svolge a vari livelli, da quello interconfederale – al quale partecipa anche lo Stato in funzione di mediatore – a quello di categoria, fino a quello locale e aziendale.

**Modello  
Organizzazione,  
Gestione e Controllo**

di Complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e relativi compiti e responsabilità funzionali all'implementazione e alla diligente gestione di un Sistema di Controllo e Monitoraggio delle attività sensibili. Il Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione ha il fine di prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

**Statuto dei Lavoratori**

Con questo nome si indica la Legge 300/70 che è una delle principali fonti normative del diritto del lavoro. Il testo contiene numerose norme specifiche relative alla tutela della dignità del lavoratore, alla libertà e alle attività sindacali, al collocamento, oltre ad alcune disposizioni transitorie. Molte disposizioni dello Statuto – ad esempio in materia di licenziamento – escludono dalla propria applicazione le piccole e medie imprese cosicché ampi settori del tessuto imprenditoriale italiano risultano al di fuori del raggio di applicazione della norma.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 14 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

## 2 PARTE GENERALE

### 2.1 I processi aziendali

I processi Aziendali sono stati individuati e delineati nella raffigurazione grafica riportata nell'Allegato F, ed i cui macro processi, che compongono le attività della nostra azienda; sono così riassuntivamente elencati:

- CONTROLLO OPERATIVO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
- CONTROLLO OPERATIVO DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
- GESTIONE RISORSE UMANE
- CONTROLLO OPERATIVO DEGLI ASPETTI INFORMATICI
- CONTROLLO OPERATIVO DEL PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITÀ
- GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per ognuno di questi macro processi è stato emesso un protocollo, al fine di fornire le linee guida di comportamento nelle attività in cui, nella fase di valutazione dei rischi, si è ipotizzata l'applicabilità di uno o più dei reati presupposto.

### 2.2 Risk Management

La gestione del rischio, o “risk management”<sup>2</sup> è un processo di governo aziendale che coinvolge l’organismo di vigilanza (OdV), il quale ha tra l’altro il compito di supportare l’azienda, nel mantenere attivo il modello organizzativo ovvero:

- Affiancare i responsabili delle funzioni organizzative per aiutarli ad individuare e gestire i rischi, riconducibili alla loro funzione, nel modo più corretto;
- Favorire la comunicazione tra le funzioni coinvolte, collaborando alla verifica della documentazione interna ed esterna (contratti, certificati, ecc...);
- Sensibilizzare il personale, consolidando la terminologia e le metodiche di lavoro;
- Proporsi quale supporto nel processo decisionale che utilizza la metodologia di “risk assessment”.

Il “risk assessment”<sup>3</sup> è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio per poter sviluppare successivamente delle strategie per governarlo. Al fine di rispondere alle esigenze previste dall’art.6 comma 2 del decreto 231 cioè alla lettera

- a. “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;” e alla lettera

<sup>2</sup> Il Sistema di Gestione prevede specifiche procedure di analisi dei rischi in funzione dell’ambito in cui questa si esegue. In questo manuale del modello organizzativo, si descrive la metodica utilizzata per l’analisi del rischio reato 231, mentre nel DVR si troverà la descrizione dei criteri adottati per la valutazione dei rischi nell’ambito della sicurezza sul lavoro, e con modalità similari, su specifici documenti si troveranno le informazioni circa i criteri utilizzati per altri ambiti, (per esempio: analisi del rischio clinico, ecc...)

<sup>3</sup> Le Linee guida AOP, a proposito dell’analisi dei rischi, specificano quanto segue:

<<Per quanto concerne l’analisi dei rischi di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231, diverse metodologie possono essere validamente utilizzate dai redattori dei modelli organizzativi delle Istituzioni sanitarie private, purché tali metodologie prendano in considerazione almeno due elementi: la probabilità di commissione di determinati reati e l’impatto, vale a dire l’entità delle conseguenze derivanti per l’Istituzione sanitaria privata dal verificarsi del rischio.>>

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 15 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

- b. "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"; si procede all'analisi del contesto aziendale per individuare secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare degli eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Successivamente per ognuno di questi si stimeranno due fattori determinanti il rischio, ovverosia
- i. la probabilità di accadimento dell'evento e
  - ii. l'impatto dell'evento stesso;

Tali fattori, agendo congiuntamente contribuiscono a determinare il livello di rischio cui l'Ente è sottoposto. La ponderazione dei rischi<sup>4</sup> non potrà essere fatta con metodi quantitativi non essendo disponibili, per esempio, dati certi sulla frequenza con cui i reati si realizzano, in questi casi la metodologia di "risk management" prevede l'adozione di metodiche qualitative, ovverosia si determina la dimensione dei rischi attraverso il prodotto dei fattori stimati soggettivamente.

La successiva fase di previsione di specifici protocolli comporterà la definizione di modalità operative per agire sulla probabilità di accadimento o per adottare comportamenti che aumentano la capacità di individuare l'evento pregiudizievole e/o per fermarlo.


Il sistema di valutazione delineato, per essere efficace, deve essere messo in atto con una periodicità adeguata, in special modo in presenza di cambiamenti aziendali (ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), oppure nel caso di introduzione di nuovi reati presupposto conseguenti ad una modifica normativa. La periodica ripetizione dell'analisi è inoltre necessaria in conseguenza della consapevolezza che l'applicazione della procedura non riesce ad evitare il persistere di un rischio residuo derivante dalle intrinseche imperfezioni dell'analisi, dalle semplificazioni e dalle eventuali inconsapevoli omissioni.

---

<sup>4</sup> La metodologia utilizzata si basa sulla tecnica denominata FMEA (Failure Mode Effect aAnalysis) creata per analizzare rischi di guasto o di difetto.



## 2.2.1 Stima dei fattori determinanti il rischio



### 2.2.1.1 Punteggio Entità del danno (impatto dell'evento)

Per stabilire l'entità del danno si considera l'impatto in funzione del numero e tipo di sanzione che la legge ha predefinito per ciascun reato; queste sono:

1. Sanzione pecuniaria
2. Sanzione interdittiva
  - Interdizione dall'esercizio attività
  - Sospensione autorizzazione
  - Divieto contrattare PA
  - Esclusione finanziamenti
  - divieto pubblicizzazione servizi

L'entità del danno sarà quindi considerato:

<b>Basso (B)</b>	Quando è prevista la sola sanzione pecuniaria. (punteggio 1)
<b>Medio (M)</b>	Quando sono previste sanzioni pecuniarie e sono potenzialmente applicabili solo alcune delle sanzioni interdittive (punteggio 2).
<b>Alto (A)</b>	Quando sono previste sanzioni pecuniarie e sono potenzialmente applicabili tutte le sanzioni interdittive (punteggio 3).

### 2.2.1.2 Punteggio probabilità di accadimento dell'evento

La probabilità di accadimento si definisce sulla base della stima effettuata e in considerazione della frequenza con cui si ha notizia che il reato considerato è stato attuato nell'ambito delle strutture sanitarie, oppure su una valutazione soggettiva eseguita in astratto:

<b>Alta (A)</b>	il tipo di reato è, in astratto, tendenzialmente frequente nell'ambito delle strutture sanitarie (punteggio 3) [si assegna questo punteggio nei casi in cui se ne ha notizia almeno una volta ogni 2-3 anni].
<b>Media (M)</b>	il tipo di reato è in astratto, realizzabile nell'ambito delle strutture sanitarie (punteggio 2) [questo punteggio è assegnato nei casi in cui si è a conoscenza oppure se ne è avuta notizia almeno una volta ogni 5-7 anni].
<b>Bassa (B)</b>	il tipo di reato è stato raramente realizzato nell'ambito delle strutture sanitarie (punteggio 1) [il reato è possibile ma improbabile, oppure non se ne avuta notizia negli ultimi 10 anni].
<b>Non Applicabile</b>	si ritiene che il tipo di reato considerato non possa accadere (punteggio 0).

## 2.2.2 Ponderazione dei Rischi

### 2.2.2.1 Livello di importanza del rischio

Per determinare il livello di rischio (LR) si calcola il prodotto dei due punteggi individuati nella fase precedente ( $P \times D$ ), che per semplificazione è riassunto nella seguente tabella:

		<b>MOGC</b>
	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 17 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

Probabilità ↗	Bassa [1]	Media [2]	Alta [3]
Entità del danno ↘			
<b>Alto [3]</b>	[3] Rischio Medio	[6] Rischio critico	[9] Rischio critico
<b>Medio [2]</b>	[2] Rischio accettabile	[4] Rischio Medio	[6] Rischio critico
<b>Basso [1]</b>	[1] Rischio accettabile	[2] Rischio accettabile	[3] Rischio Medio

### 2.2.2.2 Il concetto di rischio accettabile.

Nel caso del decreto 231 la logica economica dei costi, abbinata al concetto di rischio accettabile potrebbe non essere un riferimento utilizzabile, come normalmente avviene nel caso della progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business; comunque non essendo possibile istituire controlli preventivi tendenzialmente all'infinito, senza rischiare di generare conseguenze per l'operatività dell'ente, per individuare una soglia di accettabilità ci si riferisce a quanto il decreto stesso stabilisce all'art. 6 comma 1 lettera c) che recita: "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";. Si presuppone dunque, che il rischio è accettabile quando la violazione del modello organizzativo avviene attraverso l'aggiramento delle "misure di sicurezza" poste in essere dall'ente, eludendo quindi fraudolentemente le indicazioni e le direttive (per esempio nascondendo le azioni eseguite). Il concetto di rischio accettabile con effetti esimenti dovrà comunque essere considerato diversamente nel caso dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa. Infatti, nel reato colposo mancando la volontà fraudolenta di eludere il modello organizzativo, il rischio accettabile è definito dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione pur in presenza della vigilanza puntuale da parte dell'ente e/o dell'OdV.

### 2.2.2.3 Indice di rilevabilità (IR) del pericolo.

Con l'individuazione del livello di importanza del rischio così come risulta dalla tabella sopra (che definiamo "As is analysis") si completa la fase preliminare del processo di gestione del rischio, avendo in tal modo delineata la situazione risultante all'avvio del processo di "risk management".

Successivamente si analizzano le modalità operative adottate nella gestione dei processi in cui il rischio può presumibilmente manifestarsi e si adottano (o si confermano) i protocolli tesi a migliorare la rilevabilità del pericolo (o prevenire l'accadimento del reato). Per definire l'indice di importanza residuo del rischio (IRR), tali protocolli si mettono in correlazione con un indice di rilevabilità che è determinato sulla base della seguente tabella ovvero del tipo di azione di controllo adottato:

<b>Alta (A)</b>	Alta probabilità di identificare le irregolarità; ( $IR = LR / 5$ ).
<b>Media (M)</b>	Buona probabilità di identificare errori Problemi; ( $IR = LR / 3$ ).
<b>Bassa (B)</b>	Probabilità di identificare problemi/irregolarità adeguata rispetto al livello di rischio; ( $IR = LR / 1$ ).

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 18 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

(NA)

Nessuna Azione. Si ritiene che il reato non possa essere perpetrato all'interno della organizzazione.

Per individuare l'indice di rilevabilità si è fatto riferimento a quanto indicato nelle linee guida di Confindustria, che prescrive i seguenti principi di controllo

- “Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.
- “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”
- “I controlli devono essere documentati”.

Inoltre, le linee guida raccomandano di predisporre quanto segue

**1. con riguardo ai reati presupposto dolosi:**

- (a) Sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- (b) Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo, come, ad esempio, la “separazione di compiti” tra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- (c) Sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

**2. con riguardo ai reati presupposto colposi:**

- (a) Struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente, dando particolare attenzione alle figure operative, dirigenti, preposti, lavoratori, ma anche RSPP, medico competente, imprese affidatarie, ecc.;
- (b) Formazione e addestramento, da assicurare secondo fabbisogni rilevati periodicamente, finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello;
- (c) Involgimento degli interessati, da realizzare attraverso consultazioni preventive ovvero riunioni periodiche in merito all'individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- (d) Sistema di monitoraggio della sicurezza, attraverso cui verificare il mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. È nell'interesse dell'azienda prevedere che il sistema di controllo documenti l'effettuazione delle verifiche, anche se di supervisione (per es. attraverso la redazione di verbali).

		<b>MOGC</b>
	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	Rev. 1 del 04/11/2024

Pagina 19 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

Riassumendo quanto sopra può essere sintetizzato attraverso la seguente tabella, dove si sono assegnati dei fattori per indicare la stima dell'efficacia del fattore preventivo:

AZIONE	Indice di rilevabilità 5	Alto (A) 4	Medio Alto (MA) 3	Medio (M) 2	Medio Basso (MB)	Basso (B) 1	(NA) 0
Emissione del codice etico	<input checked="" type="checkbox"/>						
Formazione e addestramento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Adozione di specifici protocolli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Controlli specifici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Consultazione e coinvolgimento	<input checked="" type="checkbox"/>						

## 2.3 Organismo di Vigilanza

### 2.3.1 Organismo di Vigilanza e flussi informativi

L'adozione di un modello organizzativo richiede la corretta vigilanza sulla efficacia ed adeguatezza del modello stesso<sup>5</sup>, e questo presuppone che sia stabilito un sistema di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità. Funzionale a questo è la definizione di un efficiente sistema informativo che garantisca un flusso costante di informazioni in merito ad eventi che potrebbero portare alla commissione di reati. Con il M.O. sono identificate le aree da monitorare e con quali modalità e sono indicati nello stesso tempo gli strumenti utili alla raccolta e valutazione delle informazioni.

Un adeguato flusso informativo richiede la collaborazione dei dipendenti e il trattamento dei dati controllato e pianificato, cose queste ottenibili attraverso una adeguata comunicazione a tutti i livelli dell'ente e la corrispondente formazione del personale in merito ai principi ispiratori del modello organizzativo. Le informazioni trasmesse sono analizzate dall' Organismo di vigilanza cui viene affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e curarne l'aggiornamento.

Le principali caratteristiche dell'OdV sono:

- autonomia e indipendenza
- professionalità
- continuità di azione

Per assicurare il requisito di autonomia ed indipendenza dei membri dell'OdV l'Ente ha definito ed approvato un Regolamento (Allegato C) specifico per la costituzione, nomina e funzionamento dell'OdV. Il modello adottato prevede il dovere per ciascun dipendente di dare all'OdV tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alla commissione dei reati e ai comportamenti non in linea con il codice etico. Nello stesso tempo è assicurata piena libertà per i dipendenti e per i portatori d'interesse dell'Ente di rivolgersi all'OdV per segnalare le violazioni del modello o altre irregolarità anche in forma anonima e senza ritorsioni.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 20 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

L'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del Decreto viene individuato e nominato con delibera della Direzione Generale. La scelta di eventuali componenti viene determinata, oltre che dalla professionalità, dagli ulteriori requisiti di autonomia, indipendenza e continuità di azione che si richiedono per la funzione loro assegnata.

### **2.3.2 Compiti dell'OdV**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati presupposto definiti nel decreto 231;
- proporre modifiche / aggiornamenti del M.O., qualora si evidenzino esigenze di adeguamento dello stesso a causa a mutate condizioni aziendali o per migliorarne l'efficacia.
- raccogliere tutte le informazioni necessarie in merito ad eventuali condotte illecite nonché effettuare indagini apposite per l'accertamento di possibili violazioni e definire le sanzioni applicabili alla fattispecie in linea con il Sistema disciplinare approvato dall'Ente.

Su un piano più strettamente operativo l'OdV applica il proprio Regolamento cui si rinvia per le procedure di controllo, il coordinamento con le varie funzioni aziendali, la programmazione delle attività.

### **2.3.3 Flussi informativi verso la direzione**

Ogni anno l'Organismo di Vigilanza trasmette al vertice aziendale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello; in funzione di questa relazione la Direzione Generale delibera opportune azioni (correttive / preventive /di miglioramento) e ne dà comunicazione all'OdV stesso.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dalla Direzione Generale e può a sua volta presentare una richiesta di incontro, per riferire in merito al funzionamento del Modello organizzativo o a situazioni specifiche.

## **2.4 Sistema Disciplinare**

### **2.4.1 Obiettivi del Sistema Disciplinare**

L'art. 6 co. 2 lett. e) del D. Lgs. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Nell'ambito del processo di adeguamento dell'Ente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, l'Ente deve quindi introdurre un sistema disciplinare, al fine di implementare il modello organizzativo con un ulteriore elemento di tutela dalla realizzazione di comportamenti illeciti che agisca da forza esimente in caso di occorrenza dei reati di cui al richiamato decreto.

Nei confronti del personale dipendente, il presente Sistema Disciplinare integra senza sostituire il sistema disciplinare vigente, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970 n. 300), delle norme sui licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966 n. 604) e del Contratto Collettivo

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 21 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

Nazionali di Lavoro applicato (in particolare i vigenti CCNL per il personale dipendente e per il personale medico delle strutture associate AIOP e ARIS, nonché degli accordi per prestazione d'opera in essere con i collaboratori a contratto).

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le vigenti norme di legge assieme alle previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti interni.

L'applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

#### **2.4.2 Criteri di commisurazione delle sanzioni**

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenza in capo all'Ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
8. Interesse personale del soggetto nella violazione della disposizione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per l'Ente e per i dipendenti ed i portatori di interesse dell'Ente stesso;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi a principi di tempestività, immediatezza, imparzialità ed equità.

Più nello specifico, per il personale medico, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione anche ai seguenti criteri generali:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla qualifica occupata dal medico;
- grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 22 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al comportamento del medico, ai precedenti provvedimenti disciplinari adottati, al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.

#### **2.4.3 Misure nei confronti del personale dipendente e personale medico**

L'inosservanza, da parte del dipendente e del personale medico delle norme di legge e dei CCNL in vigore, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle disposizioni di servizio diramate dall'Ente può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) richiamo scritto;
- 3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
- 5) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

A seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui ai numeri da 1) a 4) il lavoratore che:

- a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art.39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
- c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
- d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
- e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura;
- f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
- g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
- h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle Direzioni;
- i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n.300/70;
- j) ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo dei dati di cui all'art.12 del presente CCNL, ovvero rilasci autocertificazioni non veritieri;
- k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
- l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
- m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
- n) risulti assente alla visita domiciliare di controllo;
- o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 23 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

- p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.

Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:

- a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
- b) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;
- c) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione;
- d) assenze per simulata malattia;
- e) introduzione di persone estranee nell'azienda senza regolare permesso;
- f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
- g) alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari;
- h) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
- i) per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all'Amministrazione o a terzi;
- j) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
- k) per svolgimento di attività continuativa privata, o comunque per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale;
- l) per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;
- m) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
- n) molestie di carattere sessuale rivolte a degeniti e/o accompagnatori all'interno della struttura
- o) per atti di libidine commessi all'interno della struttura.

#### **2.4.4 Misure applicabili nei confronti di collaboratori esterni, outsource e partners**

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con l'Ente, in contrasto con le regole che compongono il Modello (disposte da questa a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001), potrà determinare, come previsto dalle eventuali specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tra detti soggetti vanno ricompresi i collaboratori e soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'Ente, quali i medici e gli altri collaboratori con rapporto di prestazione d'opera professionale, nonché le persone fisiche o giuridiche coinvolte in accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dei trattamenti sanitari, servizi e attività da parte dell'Ente.

I comportamenti verranno valutati dall'OdV, sentito il parere della Direzione Generale.

Il Centro Dialisi si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino all'Ente danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso), sia di immagine.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 24 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

## 2.5 Procedimento per accertamento delle sanzioni

Per le violazioni delle regole del Modello organizzativo è in ogni caso previsto il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato. Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per violazioni, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

I comportamenti dei fornitori, consulenti esterni e terze parti verranno integralmente valutati dal Dirigente dell'area di competenza che sentito il parere di eventuale altra struttura organizzativa che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, nonché sentito il parere dell'Organismo di vigilanza, riferirà tempestivamente e per iscritto alla Direzione Generale.

## 2.6 Pubblicazione e diffusione

Tutti i destinatari del regolamento sanzionatorio devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito della Direzione Generale definire le modalità di comunicazione dello stesso.

## 2.7 Procedure generali di prevenzione

A tutto il personale del Centro Dialisi (dirigenti, dipendenti), in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e partner, in via contrattuale, è fatto obbligo di tenere le seguenti condotte:

- evitare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel decreto 231 (Artt. 24 e 25);
- evitare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- comunicare le notizie di "Non Conformità" al Modello Organizzativo ed alle Procedure adottate per contrastare i reati ipotizzati, utilizzando gli strumenti – modalità previste per tali comunicazioni;
- Nell'ambito dei suddetti comportamenti si richiamano esplicitamente i principi del Codice Etico in Allegato A.

### 2.7.1 Il Codice Etico

L'adozione del Codice Etico rappresenta un elemento essenziale del sistema di prevenzione dei reati. Tale codice raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, prevedendo sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni.

Gli elementi essenziali sviluppati nel Codice Etico si possono riassumere come segue:

- il Centro Dialisi ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti;
- ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e congrua;

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 25 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

Le regole di comportamento contenute nel presente M.O. sono coerenti con quelle del C.E. adottato (vedi allegato A), contenente i principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori (Pubblica Amministrazione, dipendenti, fornitori, etc). Sotto tale profilo infatti:

- Il Codice Etico è uno strumento adottato in via autonoma e che deve essere applicato sul piano generale per esprimere praticamente i principi deontologici che l'Ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari;
- I Protocolli definiti in questo M.O., sviluppano operativamente i principi contenuti nello stesso C.E.;

## 2.7.2 Sistema di Whistleblowing

### 2.7.2.1 Obbligo e canale di comunicazione

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, così come novellato dalla l. n. 179 del 30 novembre 2017<sup>6</sup>, l'Ente si è dotato di un sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. *Whistleblowing*).

È compito dei responsabili delle diverse aree funzionali indicate nel MO raccogliere e portare prontamente all'attenzione dell'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati, ovvero alla ragionevole convinzione di commissione di reati o a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al MO e alle procedure di cui ai Protocolli del MO.

Qualora un lavoratore dipendente volesse segnalare una violazione, o presunta tale, del Modello, egli deve contattare il diretto superiore o, qualora la segnalazione non dia esito o, ancora, il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, direttamente l'OdV alla email [giammarco.navarra@advant-nctm.com](mailto:giammarco.navarra@advant-nctm.com)

Eventuali soggetti terzi (ad esempio, fornitori, clienti, ecc.) abbiano la necessità di segnalare eventuali violazioni del MO potranno rivolgersi direttamente all'OdV ai medesimi recapiti.

Tutti i destinatari del MO hanno, quindi, l'obbligo di segnalare all'OdV, avendo esclusivamente riguardo alla tutela della Società/Ente, in modo circostanziato e con riferimento ad elementi di fatto il più possibile precisi e concordanti, le condotte ritenute illecite e rilevanti ai sensi del Decreto quali, ad esempio, il compimento (o il sospetto del compimento) di uno dei reati riportati e descritti nella Parte Speciale del MO, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I riceventi le comunicazioni dovranno agire in modo da tutelare l'identità del segnalante ed assicurare la riservatezza della comunicazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

In ogni caso la Società adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione, essendo vietati atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti nel segnalante per motivi attinenti alla segnalazione o in ogni modo ad essa connessi, fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 6 del Decreto ed il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in

<sup>6</sup> Che ha introdotto, all'art. 6 del Decreto, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 26 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione inoltrata con dolo o colpa grave.

In caso di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le suddette segnalazioni, l'Ente si adopererà per cooperare con il denunciante (o con l'organizzazione sindacale indicata dal medesimo) nel segnalare l'accaduto all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

Si ritiene opportuno, da ultimo ricordare che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 C.C., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, sono nulli.

#### **2.7.2.2 Trattamento delle segnalazioni**

L'OdV effettua, con la piena collaborazione della direzione aziendale, le necessarie ed opportune indagini dirette ad appurare la presumibile (*fumus*) fondatezza e veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di indizi che confermino in maniera univoca l'inoservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel MO o delle regole di condotta enunciate nel Codice Etico, nonché la tenuta di comportamenti passibili di configurare, anche solo potenzialmente, il compimento di uno o più dei reati previsti dal Decreto. In sede di indagine, l'OdV potrà ascoltare, eventualmente, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione l'OdV deve fornire per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione. Se accerta inequivocabilmente la commissione di violazioni, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle misure disciplinari previste dal sistema disciplinare e li propone alla Direzione aziendale.

L'abuso del sistema di segnalazione con dolo o colpa grave da parte del segnalante configura comportamento sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'OdV, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, avverrà nel pieno rispetto della normativa in materia in vigore.

### **3 PARTI SPECIALI**

Nelle sue "Parti Speciali", il MO si propone di:

- esaminare le singole fattispecie di reato previste dal Dlgs.n.231/01 e successive integrazioni;
- stabilire ragionevolmente la possibilità di accadimento, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle strutture organizzative assegnatari dei compiti di dirigenza o di controllo/monitoraggio, degli strumenti necessari ad assolvere le suddette funzioni.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 27 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

Inoltre, l'analisi eseguita nelle Sezioni A, B e C, vuole dare la dimostrazione della comprensione ed interpretazione del contenuto della normativa e, allo stesso tempo, consentire di realizzare una prima occasione di formazione dei destinatari del Modello.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 28 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### 3.1 Sezione A - Rischi Tipici

#### 3.1.1 (i) Reati di indebita percezione e truffa

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Reati presupposto		
Codice penale	art. 316 bis	Malversazione di erogazioni pubbliche
	art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni pubbliche
	art. 640 c.2 n.1	Truffa
	art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	art. 640 ter	Frode informatica

##### 3.1.1.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 316 BIS – MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE.**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

##### **ART. 316 TER – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE.**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

##### **ART. 640 – TRUFFA**

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 e euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 29 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

2-bis). se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) c.p.

3) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

#### **ART. 640 BIS – TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE.**

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

#### **ART. 640 TER – FRODE INFORMATICA.**

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

#### 3.1.1.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001

*[Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico]*

Le linee guida emesse da AIOP considerano, in astratto, configurabili nel contesto delle Istituzioni sanitarie private i reati compresi nell'art. 24 del decreto231.

I reati in questione, sono da riferirsi alle attività svolte per richiedere contributi o finanziamenti a soggetti pubblici (per esempio: Comunità Europea, Stato o Regioni.) sia per attività attinenti alla propria mission, sia per attività parallele quali ad esempio la gestione di una pratica di finanziamento a fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

In merito alla possibilità di commettere il reato di truffa in danno dello stato o di un ente pubblico, il MO definisce i criteri con cui eseguire le istruzioni delle pratiche di finanziamento nel rispetto dei requisiti legislativi a cui si devono attenere tutti i soggetti che operano in tale processo.

In riferimento a questo articolo del decreto 231, i protocolli del MO infine, definiscono requisiti tesi ad assicurare la emissione di documenti veritieri, per qualsiasi scopo essi siano stati diffusi.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- AFC - PROTOCOLLO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITÀ
- RPA - PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 30 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

### 3.1.2 (ii) *Delitti informatici*

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Codice penale</b>	<b>art. 491 bis</b>	Falsità riguardanti un documento informatico
	<b>art. 615 ter</b>	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	<b>art. 615 quater</b>	Detenzione e diffusione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici e telematici
	<b>art. 615 quinque</b>	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
	<b>art. 617 quater</b>	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	<b>art. 617 quinque</b>	Detenzione, diffusione e installazione abusive di apparecchiature e di altri mezzi atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
	<b>art. 635 bis</b>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
	<b>art. 635 ter</b>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
	<b>art. 635 quater</b>	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
	<b>art. 635 quinque</b>	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
<b>D.L. n.105 del 21.09.2019</b>	<b>Art. 1 c.11</b>	Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

#### 3.1.2.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 491 BIS. FALSITÀ RIGUARDANTI UN DOCUMENTO INFORMATICO.**

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"

##### **ART. 615 TER. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.**

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento di dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 31 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio.

**ART. 615 QUATER. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI.**

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater"

**ART. 615 QUINTIES. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.**

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

**ART. 617 QUATER. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO, O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE.**

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

**ART. 617 QUINTIES. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE.**

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater".

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 32 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

#### **ART. 635 BIS. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI.**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".

#### **ART. 635 TER. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ.**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

#### **ART. 635 QUATER. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI.**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

#### **ART. 635 QUINTIES. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ.**

"Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

#### **ART. 640 QUINTIES. FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA.**

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

#### **ART.1 c.11 D.L. N.105 DEL 21.09.2019. VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA.**

"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6,

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 33 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

lettera a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

### **3.1.2.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24-bis D.lgs. 231/2001**

**[Delitti informatici e trattamento illecito di dati]**

Le linee guida emesse da A.I.O.P. considerano in astratto, configurabili nel contesto delle Istituzioni sanitarie private, i reati compresi nell'art. 24bis del decreto 231.

Si considerano non realizzabili i reati catalogati con gli artt. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche" e 640 quinques c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica".

Il M.O., invece, definisce regole di comportamento per prevenire l'accadimento di reati relativi ai rimanenti reati presupposto compresi nell'art. 24bis del decreto 231.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- CIT - PROTOCOLLO CONTROLLO OPERATIVO DEGLI ASPETTI INFORMATICI
- AFC - PROTOCOLLO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITÀ
- RPA - PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 34 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

### 3.1.3 (iii) Reati di concussione e corruzione

Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Codice penale</b>	<b>art. 317</b>	Concussione
	<b>art. 318</b>	Corruzione per l'esercizio della funzione
	<b>art. 319</b>	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
	<b>art. 319 bis</b>	Circostanze aggravanti.
	<b>art. 319 ter</b>	Corruzione in atti giudiziari
	<b>art. 319 quater</b>	Induzione indebita a dare o promettere utilità
	<b>art. 320</b>	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
	<b>art. 321</b>	Pene per il corruttore
	<b>art. 322</b>	Istigazione alla corruzione
	<b>art. 322 bis</b>	Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
	<b>art. 346 bis</b>	Traffico di influenze illecite
	<b>art. 314 c.1</b>	Peculato
	<b>art. 316</b>	Peculato mediante profitto all'errore altrui
	<b>art. 323</b>	Abuso d'ufficio

#### 3.1.3.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 317. CONCUSSIONE.**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

##### **ART. 318 – CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE.**

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”.

##### **ART. 319 – CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO.**

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

##### **ART. 319 BIS – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.**

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 35 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

#### **ART. 319 TER – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI.**

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

#### **319-QUATER. INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

#### **ART. 320 – CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO.**

"Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 c.p.si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo

#### **ART. 321 – PENE PER IL CORRUTTORE.**

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

#### **ART. 322 – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

#### **ART. 322 BIS – PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA DARE O PROMETTERE UTILITÀ, E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI.**

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 36 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **ART. 346 – BIS TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

#### **ART. 314 c.1 – PECULATO**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

#### **ART. 316 – PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"		

Rev. 1 del 04/11/2024  
Pagina 37 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

#### **ART. 323 – ABUSO D'UFFICIO**

Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione ((di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita')) ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni

##### **3.1.3.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/2001**

*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione]*

Le linee guida emesse da AIOP considerano, in astratto configurabili nel contesto delle Istituzioni sanitarie private i reati compresi nell'art. 25 del decreto 231, considerando plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o soggetti sottoposti alla loro sorveglianza, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'ente promettendo o offrendo denaro o altra utilità ad incaricati della Pubblica amministrazione con il potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'ente (per esempio concedere autorizzazioni, stipulare convenzioni relative all'accreditamento, concedere finanziamenti, eseguire verifiche, controlli e/o ispezioni, etc.).

Le principali modalità di realizzazione del reato sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a funzionari pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti per conto della P.A., anche su induzione di questi ultimi. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso:
  - rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
  - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i funzionari pubblici a consulenti o a procacciatori (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente/procacciatore superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata);
- b. Riconoscimento/promessa di altra utilità al funzionario pubblico, anche su induzione di quest'ultimo, attraverso:
  - assunzione di persona legata al funzionario pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
  - gestione impropria di omaggi o, più in generale, atti di liberalità;
  - gestione impropria di spese di rappresentanza;
  - stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal funzionario pubblico a condizioni non congrue rispetto alla prestazione ricevuta;
  - forniture/servizi assegnati a società segnalate dal funzionario pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui rispetto alla prestazione ricevuta.

Con questo MO si richiamano tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della ns azienda alla necessità assoluta, in ogni loro rapporto con la P.A., affinché il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 38 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

principi di rettitudine, correttezza, trasparenza e all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa applicabile

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- GRU - PROTOCOLLO GESTIONE RISORSE UMANE
- APP - PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- AFC - PROTOCOLLO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITÀ
- RPA - PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"		

### 3.1.4 (iv) Delitti di criminalità organizzata

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Codice penale</b>	<b>art. 416</b>	Associazione per delinquere
	<b>art. 416 bis</b>	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
	<b>art. 416 ter</b>	Scambio elettorale politico-mafioso
	<b>art. 630</b>	Sequestro di persona a scopo di estorsione
<b>Codice di procedura penale</b>	<b>art. 407, comma 2, lett. a), n. 5</b>	Delitti in materia di armi
<b>D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)</b>	<b>art. 74</b>	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

#### 3.1.4.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 416 C.P. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

##### **ART. 416 – BIS C.P. ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO.**

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 40 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

#### **ART. 416 – TER C.P. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO<sup>7</sup>.**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

#### **ART. 630. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE.**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

<sup>7</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 41 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

**ART. 407 C.2, LETTERA A N.5, TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI.**

comma 5. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

**ART. 74 D.P.R. 9.10.1990 N. 309. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLICITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

### **3.1.4.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24-ter D.lgs. 231/2001**

#### **[Delitti della criminalità organizzata]**

Malgrado i reati in questione non possono essere direttamente riconducibili alle attività svolte nel Centro Dialisi, si pone comunque una seria attenzione soprattutto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Avendo quindi considerato tale reato astrattamente ipotizzabile è richiesto al personale di operare secondo la legge e le regole del mercato, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della nostra azienda si comportino conseguentemente. Sarà vietato approfittare, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Si specifica che il Centro Dialisi si riserva di agire nelle sedi opportune contro chiunque abbia commesso, per qualunque ragione, tale reato nel contesto delle attività aziendali.

Il modello infine, prevede specifici protocolli al fine di prevenire che siano commessi reati di cui all'art. 416 bis, che richiedono:

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 42 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

- la selezione e la valutazione di affidabilità delle controparti commerciali che hanno rapporti con il Centro Dialisi;
- l'acquisizione del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti all'atto dell'assunzione di nuovo personale.
- l'acquisizione del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti all'atto dell'affidamento di un nuovo incarico di collaborazione professionale.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- GRU - PROTOCOLLO GESTIONE RISORSE UMANE
- APP - PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- AFC - PROTOCOLLO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITÀ

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 43 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### **3.1.5 (v) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Codice penale</b>	<b>Art. 583-bis</b>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

#### **3.1.5.1 Le singole fattispecie**

##### **ART. 583-BIS. - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia

#### **3.1.5.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quater D.lgs. 231/2001**

Tale reato è stato ritenuto non applicabile considerata l'identità del Centro Dialisi e in quanto non si ravvede l'interesse o vantaggio dell'Ente nella commissione dello stesso.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 44 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### 3.1.6 (vi) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita

Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Reati presupposto		
Codice penale	art. 648	Ricettazione
	art. 648-bis	Riciclaggio
	art. 648-ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
	art. 648-ter -1	Autoriciclaggio

#### 3.1.6.1 Le singole fattispecie

##### ART. 648. RICETTAZIONE.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 10.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni ed ella multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

##### ART. 648 BIS. RICICLAGGIO.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 45 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

#### **ART. 648 TER. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA.**

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da €5.000 a €25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

#### **ART. 648-TER-1. AUTORIZZAGGIO**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 ad euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore al massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **3.1.6.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies D.lgs. 231/2001**

*[Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita]*

Le linee guida emesse da AIOP considerano, significativa l'esposizione al rischio commissione dei reati previsti dall'art.25 octies del decreto 231: Indicazioni volte alla prevenzione dei reati sono contenute nel Codice Etico e nei seguenti protocolli.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- APP – PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- AFC – PROTOCOLLO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITÀ'

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 46 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### **3.1.7 (vii) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Codice Civile</b>	<b>art. 377 bis</b>	Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

#### **3.1.7.1 Le singole fattispecie**

##### **ART. 377 BIS INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilita', induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

#### **3.1.7.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 decies del D.lgs.231/2001**

[*Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*].

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio inducendo colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale attraverso:

- condotte minatorie o violente atte ad intimidire il soggetto imputato o sottoposto alle indagini preliminari;
- promessa o dazione di denaro;
- promessa o dazione di altra utilità;
- promozione e miglioramento della posizione lavorativa.

In linea generale per quanto riguarda il reato oggetto di questo protocollo, si specifica che l'azienda si riserva di agire nelle sedi opportune contro chiunque abbia commesso, per qualunque ragione, tale reato nel contesto dell'attività aziendale.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- GRU - PROTOCOLLO GESTIONE RISORSE UMANE
- APP - PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- AFC - PROTOCOLLO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITÀ

### **3.1.8 (i) Reati tributari**

Art. 25 quinquesdecies – Reati tributari

<b>Reati presupposto</b>		
<b>D.Lgs. n°74 del 10.03.2000</b>	<b>Art. 2</b>	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	<b>Art. 3</b>	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 47 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

	<b>Art. 8</b>	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	<b>Art. 10</b>	Occultamento o distruzione di documenti contabili
	<b>Art. 11</b>	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
	<b>Art. 4</b>	Dichiarazione infedele
	<b>Art. 5</b>	Omessa dichiarazione
	<b>Art. 10-quater</b>	Indebita compensazione

### 3.1.8.1 Le singole fattispecie

#### **ART. 2 – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI.**

“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fintizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.

#### **ART. 3 – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI**

“Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fintizi o crediti e ritenute fintizi”.

#### **ART. 8 – EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI**

“Chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

#### **ART. 10 – OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI**

“Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

#### **ART.11 – SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE**

“Chiunque al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.”

#### **ART.4 – DICHIARAZIONE INFEDELE**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da ((due anni a quattro anni e sei mesi)) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 48 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: ((8)) a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; (8) b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni. (4) (8) 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b).

#### **ART.5 – OMessa DICHIARAZIONE**

E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ((8)) 1-bis. E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila. ((8))

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### **ART.10 QUATER – INDEBITA COMPENSAZIONE**

Comma 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Comma 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

#### **3.1.8.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies**

*[Reati tributari].*

Sia sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, che dalle indicazioni desunte dalle linee guida AIOP, i reati in questione, in linea generale non appaiono direttamente riferibili alle attività svolte dalla Casa dia Cura. Tuttavia, con il modello organizzativo, si prescrive il divieto di ricevere, sostituire, acquistare oppure trasferire beni o denaro allo scopo di nascondere o confondere la loro origine illecita ovvero la loro provenienza da attività delittuose.

Per assicurare che questo scopo sia raggiunto, tutti i fornitori di beni o servizi sono valutati preventivamente in riferimento a specifici requisiti. Inoltre in fase di pagamento, l'incaricato (responsabile amministrativo)

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 49 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

verifica la corrispondenza tra i soggetti coinvolti nella transazione commerciale ed i destinatari dei pagamenti.

I responsabili assegnati alle attività amministrative ed il personale addetto al servizio di tesoreria sono tenuti a rispettare quanto disposto dagli artt. 49<sup>8</sup> e 50<sup>9</sup> del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in materia di

<sup>8</sup> Art. 49 Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inherente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.

<sup>9</sup> Art. 50. (Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia)

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 50 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

trasferimento di denaro contante, assegni di conto corrente, vaglia postali e cambiari, assegni circolari, libretti di deposito. A tal fine si rimanda al contenuto dei su citati articoli riportato nelle note.

Relativamente al reato di autoriciclaggio esso può essere commesso invece impiegando, sostituendo o trasferendo in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un reato commesso dall'Ente stesso (ad es. un reato tributario), in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- APP - PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- AFC - PROTOCOLLO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITÀ
- RPA – PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

---

2. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"		

## 3.2 Sezione B - Rischi Comuni

### 3.2.1 (vii) i Reati societari

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari

Codice civile	Reati presupposto	
	<b>art. 2621</b>	False comunicazioni sociali
	<b>art. 2622</b>	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
	<b>art. 2625</b>	Impedito controllo
	<b>art. 2626</b>	Indebita restituzione dei conferimenti
	<b>art. 2627</b>	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
	<b>art. 2628</b>	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
	<b>art. 2629</b>	Operazioni in pregiudizio dei creditori
	<b>art. 2629-bis</b>	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
	<b>art. 2632</b>	Formazione fittizia del capitale
	<b>art. 2633</b>	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
	<b>art. 2635</b>	Corruzione tra privati
	<b>art. 2636</b>	Illecita influenza sull'assemblea
	<b>art. 2637</b>	Aggiotaggio
	<b>art. 2638</b>	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
	<b>art. 2623</b>	Falso in prospetto
	<b>art. 2621 bis</b>	Fatti di lieve entità
	<b>art. 2635 bis</b>	Istigazione alla corruzione tra privati
	<b>art. 2624</b>	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

#### 3.2.1.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 2621 – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.**

**Comma 1.** Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

**Comma 2.** La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Comma 3.** La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 52 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

**Comma 4.** In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate,

differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta".

**Comma 5.** Nei casi previsti dai commi terzo e quarto ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

#### **ART. 2622 – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLE SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI.**

**Comma 1.** Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Comma 2.** Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

**Comma 3.** Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte I V, titolo III, capo II del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

**Comma 4.** La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave danno ai risparmiatori.

**Comma 5.** Il documento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distribuzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

**Comma 6.** La punibilità per i fatti previsti dal primo e dal terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Comma 7.** La punibilità per i fatti previsti dal primo e dal terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 53 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

**Comma 8.** In ogni caso i fatti non sono punibili se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”.

**Comma 9.** Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

#### **ART. 2625 – IMPEDITO CONTROLLO.**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa .

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

#### **ART. 2626 – INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI.**

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

#### **ART. 2627 – ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE.**

**Comma 1.** Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

**Comma 2.** La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

#### **ART. 2628 – ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE.**

**Comma 1.** Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Comma 2.** La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

**Comma 3.** Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 54 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

#### **ART. 2629 – OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI.**

**Comma 1.** Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

#### **ART. 2629 BIS – OMessa COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI.**

**Comma 1.** L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati rego-lamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

#### **ART. 2632 – FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE.**

**Comma 1.** Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

#### **ART. 2633 - INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI.**

**Comma 1.** I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Comma 2.** Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

#### **ART. 2635 - CORRUZIONE TRA PRIVATI.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 55 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

#### **ART. 2636 – ILLECITA INFLUENZA SULLA ASSEMBLEA.**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

#### **ART. 2637 – AGGIOTAGGIO**

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

#### **ART. 2638 – OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA.**

**Comma 1.** Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Comma 2.** Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, intenzionalmente ne ostacolano le funzioni.

**Comma 3.** La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58”.

#### **ART. 2623 - FALSO IN PROSPETTO**

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

#### **ART. 2624 c.1 - FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE**

**Comma 1.** I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 56 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

**Comma 2.** Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

**Comma 3.** Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

**Comma 4.** Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

**Comma 5.** La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

#### **ART. 2621 BIS – FATTI DI LIEVE ENTITÀ**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

#### **ART. 2635 BIS – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

#### **3.2.1.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-ter D.lgs. 231/2001**

##### **[Reati societari]**

Le linee guida emesse da AIOP considerano, in astratto, configurabile al contesto in cui opera il Centro Dialisi il reato di cui all'art. 25 ter del decreto 231; fanno eccezione i reati di cui all'art. 2629 bis e 2638 in quanto la nostra azienda non è quotata, all'art. 2637 poiché la nostra azienda non emette strumenti finanziari e all'art. 27 del d.lgs. 39/2010 “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione” in quanto l'Ente non è soggetto alla certificazione del bilancio da parte di una società di revisione.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 57 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

Nel M.O. la direzione generale sottolinea la propria volontà di salvaguardare gli interessi dell'ente e richiede l'impegno di osservare tutte le disposizioni di legge a tutela della trasparenza e desidera che siano attuate tutte le misure idonee a rispettare la normativa civilistica vigente.

A tal fine, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, la direzione generale richiede di tenere un comportamento corretto e trasparente, garantendo il rispetto completo delle leggi e dei regolamenti, nelle attività attuate per la formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, in modo da produrre una informazione veritiera ed adeguata sulla situazione economica e finanziaria della società. In sostanza è posto il divieto di comunicare o predisporre dati lacunosi, falsi o che comunque forniscono una descrizione errata della realtà patrimoniale ed economica della società, e/o di evitare di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa in vigore sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società.

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che la Struttura è esposta a rischi minimi e limitatamente alle seguenti ipotesi di reato:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

#### PROTOCOLLI SPECIFICI

- AFC - PROTOCOLLO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITÀ

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 58 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### 3.2.2 (viii) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

<b>Reati presupposto</b>		
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione)	art. 22 comma 12 bis	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
	art. 12 c.3, 3 bis, 3 ter	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
	art. 12 c.5	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

#### 3.2.2.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 22, L. 286/98 (LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO)**

**Comma 12.** Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

**Comma 12-bis.** Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

##### **ART. 12,c.3, 3 BIS, 3 TER L. 286/98 (LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO)**

**Comma 3.** Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

##### **ART. 12,c.5 L. 286/98 (LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO)**

**Comma 5.** Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 59 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

### 3.2.2.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001

*[Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare]*

Le linee guida emesse da AIOP considerano, in astratto, configurabile in una sia pur limitata possibilità il rischio di cadere nel reato di cui all'art. 25 duodecies del decreto 231.

La funzione preposta si attiene a tutte le regole definite nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di categoria. Inoltre, devono essere seguite con attenzione tutte le disposizioni date nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ossia il D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e nel decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, ovvero occorre controllare, in caso di assunzione di lavoratori stranieri, la regolarità dei permessi di soggiorno.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- GRU - PROTOCOLLO GESTIONE RISORSE UMANE

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 60 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### 3.2.3 (viii) Reati di xenofobia e razzismo

Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Xenofobia e razzismo

<b>Reati presupposto</b>		
L. 654 del 13/10/1975	art. 3 comma 3 bis	Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi

#### 3.2.3.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 3, L. 654 DEL 13/10/1975 (DISCRIMINAZIONE, ODISIO O VIOLENZA PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI, RELIGIOSI)**

Comma 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.

#### 3.2.3.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001

[Reati di xenofobia e razzismo]

Le linee guida emesse da AIOP considerano, in astratto, configurabile in una sia pur limitata possibilità il rischio di cadere nel reato di cui all'art. 25 terdecies del decreto231.

Considerata la sua assoluta residualità della fattispecie in esame rispetto alla presente realtà aziendale si richiamano quali elementi di controllo rilevanti in tal senso i principi espressi nei rapporti interpersonali dal Codice Etico al § 3 "Principi nei rapporti con i terzi" e al § 6 Politiche del personale e quanto riportato al §2.1 "Regole da applicare nelle attività" del protocollo GRU.

#### PROTOCOLLI SPECIFICI

- GRU - PROTOCOLLO GESTIONE RISORSE UMANE

### 3.2.4 (ix) Reati in materia di moneta, di valori di bollo e carte di pubblico credito

Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

<b>Reati presupposto</b>		
Codice penale	art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
	art. 454	Alterazione di monete
	art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
	art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 61 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

	art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
	art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
	art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
	art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

### 3.2.4.1 Le singole fattispecie

#### **ART. 453 – FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE.**

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.

#### **ART. 454 – ALTERAZIONE DI MONETE.**

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

#### **ART. 455 – SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE.**

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

#### **ART. 457 – SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE.**

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032”.

#### **ART. 464 – USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI.**

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 62 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

#### **ART. 473- CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHIO SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

#### **ART. 459 – FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI.**

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

#### **ART. 460 – CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO.**

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032".

#### **ART. 461 – FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA.**

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

#### **ART. 474 - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI.**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 63 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

### **3.2.4.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25bis D.lgs. 231/2001**

*[Falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento]*

Le linee guida emesse da AIOP considerano, non significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 bis del decreto 231. L'unico reato in astratto potenzialmente è applicabile è la "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" (CP - art. 457), la "spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate" (CP – art. 455), l'"introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (CP – art. 474).

Tuttavia, il MO richiama l'attenzione di tutti i dipendenti circa la necessità di astenersi da comportamenti in conflitto con le disposizioni del Decreto 231 (ovvero reati in oggetto).

Per quanto riguarda l'attività di spendita di monete falsificate, detenzione, uso o messa in circolazione di valori di bollo alterati o contraffatti gli addetti dovranno porre particolare attenzione agli incassi e ai pagamenti, ovvero si applicheranno concrete modalità di controllo nell'effettuazione di incassi e pagamenti, e che comunque siano adatte ad identificare coloro che hanno effettuato le operazioni di cassa per contante.

Per quanto riguarda l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi si richiama l'attenzione delle funzioni deputate all'acquisto di attrezzature/strumenti/macchinari affinchè sia presente la certificazione CE (Direttiva Macchine 89/392/CEE e recepita nel nostro paese con il D.P.R. n. 459/1996).

### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- AFC - PROTOCOLLO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITÀ
- APP – PROTOCOLLO CONTROLLO OPERATIVO DEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 64 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### 3.2.5 (x) reati in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reati presupposto		
Codice penale	art. 589	Omicidio colposo
	art. 590	Lesioni personali colpose

#### 3.2.5.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 589 C.P. (OMICIDIO COLPOSO)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

##### **ART. 590 C.P. (LESIONI PERSONALI COLPOSE)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da €123 a €619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a €1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

#### 3.2.5.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001

[Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.]

Le linee guida emesse da A.I.O.P. considerano, in astratto, configurabili nel contesto delle Istituzioni sanitarie private i reati compresi nell'art. 25 septies del decreto231.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 65 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

In relazione alla sicurezza sul lavoro, nella individuazione delle aree ritenute a rischio reato, il MO del Centro Dialisi fa pienamente riferimento al Protocollo controllo operativo degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro che a sua volta rimanda al documento di valutazione dei rischi (DVR) adottato ai sensi dell'art. 28 del decreto n. 81/08. Nello stesso documento sono individuate e definite le specifiche procedure da adottare per un'efficace messa in atto di misure di prevenzione e protezione.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- CSL - PROTOCOLLO CONTROLLO OPERATIVO DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
- GRU - PROTOCOLLO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 66 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### 3.3 Sezione C - Rischi Atipici

#### 3.3.1 (xi) abusi di mercato

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato

Reati presupposto		
T.U.F. (D.lgs. 58/1998)	art. 184	Abuso di informazioni privilegiate
	art. 185	Manipolazione di mercato

##### 3.3.1.1 Le singole fattispecie

###### **ART. 184 D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE):**

**Comma 1.** È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

**Comma 2.** La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma1.

**Comma 3.** Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

**Comma 3 bis.** Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

**Comma 4.** Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a)

###### **ART. 185 D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (MANIPOLAZIONE DI MERCATO)**

**Comma 1.** Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro dieci milioni.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 67 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

**Comma 2.** Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

**Comma 2 bis.** Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

### 3.3.1.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/2001

I reati compresi nell'art. 25-sexies del decreto 231 non sono configurabili al contesto in cui opera il Centro Dialisi.

### **3.3.2 (xi) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Reati presupposto		
Legge 401/89	art. 1	Frode in competizioni sportive
	art. 4	Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

#### 3.3.2.1 Le singole fattispecie

##### **LEGGE 401/89 - ART. 1 (FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE):**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

##### **LEGGE 401/89 - ART. 1 (FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE):**

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro;

Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venga sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di

		<b>MOGC</b>
	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 68 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

### 3.3.2.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/2001

I reati compresi nell'art. 25 quaterdecies del decreto 231 non sono configurabili al contesto in cui opera il Centro Dialisi.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"		

### 3.3.3 (xii) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione all’ordine democratico

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Codice penale</b>	<b>Art. 270bis</b>	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all’ordine democratico
	<b>Art. 280</b>	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
	<b>Art. 289 bis</b>	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
	<b>Art. 600</b>	Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù
	<b>Art. 600bis</b>	Prostitutione minorile
	<b>Art. 600 ter</b>	Pornografia minorile
	<b>Art. 600 quater</b>	Detenzione di materiale pornografico
	<b>Art. 600 quinques</b>	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
	<b>Art. 601</b>	Tratta e commercio di schiavi
	<b>Art. 602</b>	Alienazione e acquisto di schiavi

#### 3.3.3.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 270BIS – ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE ALL’ORDINE DEMOCRATICO**

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

##### **ART. 280 – ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

##### **ART. 289BIS – SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 70 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

### 3.3.3.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quater del D.lgs. 231/2001

In base all'analisi delle attività svolte dall'azienda, si ritiene assai poco significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati compresi all'Art.25 quater del decreto 231. In ogni modo tali reati sono stati menzionati al fine di garantire la conoscenza ad ogni livello organizzativo dei comportamenti penalmente vietati che possono comportare una responsabilità dell'Centro Dialisi.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 71 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### 3.3.4 (xiii) Delitti contro le persone

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

Reati presupposto		
Codice penale	Art. 600	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
	Art. 600 bis	Prostitutione minorile.
	Art. 600 ter	Pornografia minorile.
	Art. 600 quater	Detenzione o accesso di materiale pornografico
	Art. 600 quinque	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
	Art. 601	Tratta di persone.
	Art. 602	Alienazione e acquisto di schiavi.
	Art. 600 quater 1	Pornografia virtuale

#### 3.3.4.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 600 - RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ.**

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (3).

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

##### **ART. 600 BIS - PROSTITUZIONE MINORILE.**

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000".

##### **ART. 600 TER - PORNOGRAFIA MINORILE.**

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 72 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali "

#### **ART. 600 QUATER- DETENZIONE O ACCESSO DI MATERIALE PORNOGRAFICO.**

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

Art. 600 quinques – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937".

#### **ART. 601 – TRATTA DI PERSONE.**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età"

#### **ART. 602 – ALIENAZIONE E ACQUISTO DI SCHIAVI.**

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni"

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 73 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

#### **ART. 609-UNDECIES. ADESCAMENTO DI MINORENNI.**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

#### **ART. 600-QUATER 1. PORNOGRAFIA VIRTUALE.**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### **ART. 603 BIS – INTERMEDIAZIONE ILLICITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione i retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

#### **3.3.4.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001**

*[Delitti contro la personalità individuale.]*

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 74 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

Le linee guida emesse da AIOP considerano, in astratto, configurabile in una sia pur limitata possibilità il rischio di cadere nel reato di cui all'art. 25 quinqueviges del decreto 231. A tal proposito, il MO menziona tali reati al fine di richiamare l'attenzione ai preposti di non assumere condotte penalmente vietate in cui il Centro Dialisi potrebbe essere ritenuta responsabile.

Tutte le procedure connesse alle assunzioni dei dipendenti dovranno tenere conto dei requisiti richiesti dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti per i dipendenti delle strutture sanitarie.

È richiesto a tutti gli utilizzatori della rete internet esterna, di non prendere atteggiamenti illegali in azienda nel tentativo di perseguire propri scopi illeciti, oppure memorizzando dalla rete documenti o dati che non siano attinenti allo svolgimento delle attività aziendali.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- CSL - PROTOCOLLO CONTROLLO OPERATIVO DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA  
SUL LAVORO
- GRU - PROTOCOLLO GESTIONE RISORSE UMANE

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"		

### 3.3.5 (xiv) Reati in materia di delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Codice penale</b>	<b>art. 513</b>	Turbata libertà dell'industria o del commercio
	<b>art. 513 bis</b>	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	<b>art. 514</b>	Frodi contro le industrie nazionali
	<b>art. 515</b>	Frode nell'esercizio del commercio
	<b>art. 516</b>	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
	<b>art. 517</b>	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
	<b>art. 517 ter</b>	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
	<b>art. 517 quater</b>	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

#### 3.3.5.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 513 C.P. -TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

##### **ART. 513 BIS C.P. -ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

##### **ART. 514 C.P. -FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474

##### **ART. 515 C.P. -FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 76 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

#### **ART. 516 C.P. -VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

#### **ART. 517 C.P. -VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEgni MENDACI**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

#### **ART. 517-TER C.P. - FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

#### **ART. 517-QUATER C.P. - CONTRAFFAzione DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

#### 3.3.5.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-bis1 del D.lgs. 231/2001

[*Delitti contro l'industria ed il commercio*]

Le linee guida emesse da A.I.O.P. considerano, poco significative l'esposizione al rischio di cadere nel reato di cui all'art. 25 bis-1 del decreto231.

Il M.O. del Centro Dialisi ha definito tramite proprie specifiche procedure le modalità di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori, definendo ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica / valutazione / classificazione.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 77 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

### 3.3.6 (xv) *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Codice penale</b>	<b>art. 493-ter</b>	Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti
	<b>art. 493-quater</b>	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programma informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
	<b>art. 640-ter</b>	Frode Informatica

#### 3.3.6.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 493-TER – INDEBITO UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ((o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti)) e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera ((gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo)), ovvero possiede, cede o acquisisce ((tali strumenti)) o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta

##### **ART. 493-QUATER – DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMA INFORMATICI DIRETTI A COMMETTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonche' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 78 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

#### **ART. 640-TER – FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE.**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema.

La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o ((la circostanza prevista)) dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta'(...)).

#### **3.3.6.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies 1 D.lgs.231/2001**

*[Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti]*

Le linee guida emesse da A.I.O.P. considerano, poco significative l'esposizione al rischio di cadere nel reato di cui all'art. 25 octies 1.

Si rimanda a specifici protocolli di cui sono individuate e definite specifiche procedure da adottare per un'efficace messa in atto di misure di prevenzione e protezione.

i. . .

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- APP - PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- CIT – PROTOCOLLO CONTROLLO OPERATIVO DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ASPETTI INFORMATICI
- AFC – PROTOCOLLO AMMINISTRAZIONE FATTURAZIONE E CONTABILITA'
- RPA – GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 79 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### 3.3.7 (xv) Violazione del diritto d'autore

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

<b>Reati presupposto</b>		
L. 633/1941	<b>art. 171</b>	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
	<b>art. 171-bis</b>	Reati in materia di software e banche dati
	<b>art. 171-ter</b>	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	<b>art. 171-septies</b>	Violazioni nei confronti della SIAE
	<b>art. 171-octies</b>	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato
	<b>art. 174-quinquies</b>	Difese e sanzioni penali (Disposizioni sul diritto di autore)

#### 3.3.7.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 171, PRIMO COMMA LETT. A BIS E TERZO COMMA 1, LEGGE N. 633/1941)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da €51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (abrogato)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 80 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.032 ad €5.164.

#### **ART. 171-BIS LEGGE DEL 22 APRILE 1941, N. 633)**

**Comma 1.** Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a €15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Comma 2.** Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinque et 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpegno della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582, a €15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a €15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

#### **ART.171-TER LEGGE DEL 22 APRILE 1941, N. 633)**

**Comma 1.** È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €2.582 a €15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 81 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h (rectius g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinque, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

**Comma 2.** È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da €2.582 a €15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

**Comma 3.** La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

**Comma 4.** La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 82 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

**Comma 5.** Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

#### **ART. 171 SEPTIES LEGGE DEL 22 APRILE 1941, N. 633**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

#### **ART. 171 OCTIES LEGGE DEL 22 APRILE 1941, N. 633**

**Comma 1.** Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €2.582 a €25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

**Comma 2.** La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a €15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

#### **ART. 174 QUINTIES LEGGE DEL 22 APRILE 1941, N. 633**

"Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"		

Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

### **3.3.7.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-novies D.lgs.231/2001**

*[Delitti in materia di violazione del diritto di autore]*

Le linee guida emesse da A.I.O.P. considerano, che il reato di cui all'art. 25 novies del decreto 231 non sembra possa realizzarsi nelle strutture sanitarie private.

Ciò nonostante, il MO del Centro Dialisi contiene il divieto di:

- ii. installare prodotti software in violazione di ogni legge e regolamento che tutela la licenza d'uso;
- iii. diffondere, nella gestione del sito aziendale, immagini, documenti o altro materiale tutelato dal diritto d'autore;
- iv. utilizzare software o banche dati in assenza di valida licenza.

### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- APP - PROTOCOLLO CONTROLLO OPERATIVO DEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
- CIT – PROTOCOLLO CONTROLLO OPERATIVO DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ASPETTI INFORMATICI

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	MOGC
		Rev. 1 del 04/11/2024
Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"		

### 3.3.8 (xvi) Reati ambientali

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

<b>Reati presupposto</b>		
<b>Codice penale</b>	art. 727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
	art. 452 bis	Inquinamento ambientale
	art. 452 quater	Disastro ambientale
	art. 452 quinques	Delitti colposi contro l'ambiente
	art. 452 octies	Circostanze aggravanti
	Art. 452 sexies	Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
<b>Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)</b>	art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
	art. 256	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
	art. 256 bis	Combustione illecita di rifiuti
	art. 257	Reati in materia di bonifica dei siti
	art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	art. 259	Traffico illecito di rifiuti
	art. 260	Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti
	art. 260 bis	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
	art. 279	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
L. 150/1992	art. 1 - 3 bis, 6	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione.
L. 549/1993	art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera
D.lgs. 202/2007	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

#### 3.3.8.1 Le singole fattispecie

##### **ART. 727 BIS C.P. (UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta\* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

\* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 85 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

#### **ART. 733 BIS C.P. (DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto\* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

\* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

#### **ART. 452 BIS C.P. INQUINAMENTO AMBIENTALE**

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

#### **ART. 452 QUATER C.P. DISASTRO AMBIENTALE**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

#### **ART. 452 QUINTES C.P. DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

#### **ART. 452 OCTIES C.P. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 86 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

#### **ART. 452 SEXIES C.P. TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ'**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà'.

#### **ART. 137, D. Lgs 152/06 (SANZIONI PENALI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE)**

**Comma 1.** Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

**Comma 2.** Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

**Comma 3.** Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

**Comma 5.** Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

**Comma 11.** Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

**Comma 13.** Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 87 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

#### **ART. 256, DLGS 152/06 (REATI IN MATERIA DI GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI)**

**Comma 1.** Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- b) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- c) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.b) ...

**Comma 3.** Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

**Comma 5.** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

**Comma 6.** Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

#### **ART. 256 BIS DLGS 152/06 (COMBUSTIONE ILLICITA DI RIFIUTI)**

**Comma 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

#### **ART. 257, DLGS 152/06 (REATI IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI)**

**Comma 1.** Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 88 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

**Comma 2.** Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258, c.4 Dlgs 152/06 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

**Comma 4.** Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

#### **ART. 259, DLGS 152/06 (TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI)**

**Comma 1.** Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

#### **ART. 260, DLGS 152/06 (ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI)**

**Comma 1.** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

**Comma 2.** Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis, Dlgs 152/06 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti),

**Comma 6.** Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

**Comma 7.** Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

**Comma 8.** Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

#### **ART. 279, DLGS 152/06 (SUPERAMENTO VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DI QUALITÀ DELL'ARIA)**

**Comma 2.** Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b> Rev. 1 del 04/11/2024 Pagina 89 di 102
<i>Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"</i>		

**Comma 5.** Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

#### **ART. 1, L. 150/92 (REATI IN MATERIA DI TUTELA DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE)**

**Comma 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- b) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- c) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- d) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- e) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- f) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- g) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

#### **ART. 2, L. 150/92 (REATI IN MATERIA DI TUTELA DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE)**

**Comma 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 90 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

**Comma 2.** In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

#### **ART. 3 BIS, L. 150/92 (REATI IN MATERIA DI TUTELA DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE)**

**Comma 1.** Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

#### **ART. 6, L. 150/92 (REATI IN MATERIA DI TUTELA DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE)**

**Comma 4.** Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 91 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

#### **ART. 3, L. 549/93 (REATI IN MATERIA DI OZONO E ATMOSFERA)**

**Comma 1.** La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94<sup>10</sup>.

**Comma 2.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n.3952/92.

**Comma 3.** Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

**Comma 4.** La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

**Comma 5.** Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

**Comma 6.** Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**Comma 7.** Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

<sup>10</sup> Il regolamento (CE) n. 3093/94 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 2037/2000 per il controllo delle sostanze dannose per la fascia di ozono. Dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che abroga i precedenti regolamenti ed il Regolamento (UE) n. 744/2010 relativo agli usi critici di halon.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 92 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

#### **ART. 8, c.1 E 2 D. LGS. 202/07 (INQUINAMENTO DOLOSO PROVOCATO DALLE NAVI)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

#### **ART. 9, c.1 D. LGS. 202/07 (INQUINAMENTO COLPOSO PROVOCATO DA NAVI)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

#### 3.3.8.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies D.lgs.231/2001

[Reati ambientali.]

Le linee guida emesse da AIOP considerano, poco significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies del decreto231, in particolare dall'analisi dei rischi si è accertata la non applicabilità dei seguenti reati presupposto:

- art. 727 bis: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- art. 733 bis: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 93 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

- Legge 150/92 artt.. 1, 2, 3bis, 6: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- D.lgs. 202/2007 - art. 8, 9 : Inquinamento colposo provocato da navi;
- D. Lgs. 152/2006 – art. 256bis: Combustione illecita di rifiuti;
- D. Lgs. 152/2006 – art. 257: Reati in materia di bonifica di siti;
- D. Lgs. 152/2006 – art. 279: Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Al contrario, si sono considerati in astratto applicabili i seguenti reati presupposto:

- L. 549/1993 - art. 3: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
- D.lgs. 152/2006 art. 137: Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
- D.lgs. 152/2006 art. 256: Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
- D.lgs. 152/2006 art. 258: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- D.lgs. 152/2006 art. 259: Traffico illecito di rifiuti
- D.lgs. 152/2006 art. 260 bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Conseguentemente all'interno del Protocollo sul Controllo Operativo degli aspetti ambientali sono stati individuati dei principi di controllo e delle misure di prevenzione specifiche per mitigare la commissione dei reati c.d. ambientali, in particolar modo per i reati che concernono la gestione dei rifiuti.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- CAA – PROTOCOLLO CONTROLLO OPERATIVO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 94 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

### 3.3.9 (xv) **Delitti in materia di contrabbando**

Art. 25-sexiesdecies - Delitti in materia di contrabbando.

<b>Reati presupposto</b>		
DPR n.43 del 23.01.1973	<b>art. 282</b>	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
	<b>art. 283</b>	Contrabbando nel movimento di merci nei laghi di confine
	<b>art. 284</b>	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
	<b>art. 285</b>	Contrabbando nei movimenti delle merci per via aerea
	<b>art. 286</b>	Contrabbando nelle zone extra-doganali
	<b>art. 287</b>	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
	<b>art. 288</b>	Contrabbando nei depositi doganali
	<b>art. 289</b>	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
	<b>art. 290</b>	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
	<b>art. 291</b>	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
	<b>art. 291-bis</b>	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
	<b>art. 291-ter</b>	Circostanza aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
	<b>art. 291-quater</b>	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
	<b>art. 292</b>	Altri casi di contrabbando
	<b>art. 295</b>	Circostanza aggravanti del contrabbando

#### **ART. 282 – CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarre alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

#### **ART. 283 – CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salvo l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarre alla visita doganale.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 95 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

#### **ART. 284 – CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarre alla visita doganale.

#### **ART. 285 – CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo e' prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarre alla visita doganale. Le pene sopravvinte si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

#### **ART. 286 – CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA DOGANALI**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

#### **ART. 287 – CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI**

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

#### **ART. 288 – CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI**

Il concessionario di un magazzino doganale di proprieta' privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi e' stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 96 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

#### **ART. 289 – CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE**

E' punti con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

#### **ART. 290 – CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI**

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

#### **ART. 291 – CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE TEMPORANEA**

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

#### **ART. 291 BIS – CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI**

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

#### **ART. 291 TER – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI**

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita'; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. 3. La circostanza

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 97 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

#### **ART. 291 QUATER – ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI**

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. 4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

#### **ART. 292 – ALTRI CASI DI CONTRABBANDO**

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

#### **ART. 295 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO**

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tra a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila.

#### **3.3.9.1 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-sexiesdecies D.lgs.231/2001**

*[Delitti in materia di contrabbando]*

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 98 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

Le linee guida emesse da AIOP considerano, poco significative l'esposizione al rischio reato di commissione dei reati previsti dall'art. 25. Indicazioni volte alla prevenzione dei reati sono contenute nel Codice Etico e nel Protocollo APP.

#### PROTOCOLLI SPECIFICI

- APP - PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

#### 3.3.10 *il patrimonio culturale*

Art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

Reati presupposto		
Codice penale	<b>art. 518-ter</b>	Appropriazione indebita di beni culturali
	<b>art. 518-quater</b>	Ricettazione di beni culturali
	<b>art. 518-octies</b>	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
	<b>art. 518-novies</b>	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
	<b>art. 518-decies</b>	Importazione illecita di beni culturali
	<b>art. 518-undecies</b>	Uscita o esportazione illecite di beni culturali
	<b>art. 518-duodecies</b>	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
	<b>art. 518-quaterdecies</b>	Contraffazione di opere d'arte

##### 3.3.10.1 Le singole fattispecie

###### **ART. 518-TER – APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI**

1. Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. 2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

###### **ART. 518-QUATER – RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI**

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. 2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

###### **ART. 518-OCTIES – FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI**

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 99 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

#### **ART. 518-NOVIES – VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI**

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

#### **ART. 518-DECIES – IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

#### **ART. 518-UNDECIES – USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI**

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. 2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

#### **ART. 518-DUODECIES – DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI**

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. 2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. 3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 100 di 102

Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"

#### **ART. 518-QUATERDECIES – CONTRAFFAzione DI OPERE D’ARTE**

1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. 2. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

#### **3.3.10.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septiesdecies D.lgs.231/2001**

[*Delitti contro il patrimonio culturale*]

Le linee guida emesse da A.I.O.P. considerano, che il reato di cui all'art. 25 septiesdecies del decreto 231 non possa realizzarsi nelle strutture sanitarie private seppur con una molto bassa probabilità di accediamneto.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- APP - PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

#### **3.3.11 *Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici***

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Codice penale	Reati presupposto	
	art. 518-sexies	Riciclaggio di beni culturali
	art.518-terdecies	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

#### **3.3.11.1 Le singole fattispecie**

#### **ART. 518-SEXIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI**

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. 2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è

	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	<b>MOGC</b>
		Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 101 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **ART. 518-TERDECIES - DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

#### **3.3.11.2 Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-duodecies D.lgs.231/2001**

*[Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici]*

Le linee guida emesse da A.I.O.P. considerano, che il reato di cui all'art. 25 duodecies del decreto 231 non sembra possa realizzarsi nelle strutture sanitarie private, limitatamente all'art. 518 sexies c.p., seppur con una molto bassa probabilità di accadimento.

#### **PROTOCOLLI SPECIFICI**

- APP - PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

#### **3.3.12 (viii) Delitti tentati**

Art. 26-d.lgs. 231/2001 – Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## **4 ALLEGATI**

**ALLEGATO A - CODICE ETICO**

**ALLEGATO B - MATRICE DEI RISCHI**

**ALLEGATO C - REGOLAMENTO DELL'ODV**

**ALLEGATO D - MODULISTICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

**ALLEGATO E - FLUSSI INFORMATIVI A ODV**

		<b>MOGC</b>
	<b>Modello Organizzativo di Gestione e Controllo</b>	Rev. 1 del 04/11/2024
		Pagina 102 di 102

*Casa Generalizia della Congregazione delle Suore di Nostra Signore della Mercede - Centro Dialisi Ambulatoriale "Teresa Bacq"*

**ALLEGATO F – RAPPRESENTAZIONE DEI PROCESSI DI “GOVERNANCE” ED OPERATIVI AZIENDALI**